

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Ecobonus e sismabonus sempre riconosciuti anche alle imprese***

di Euroconference Centro Studi Tributari

DIGITAL Seminario di specializzazione  
**SISMA BONUS E RISPARMIO ENERGETICO 110%**  
Scopri di più >

Con la [risoluzione 34/E/2020](#), pubblicata ieri, 25 giugno, l’Agenzia delle entrate si è “arresa” all’**interpretazione giurisprudenziale** ed è **tornata sui suoi passi**, rivedendo i **precedenti chiarimenti** al fine di **riconoscere il bonus e il sismabonus per tutti gli interventi effettuati dalle imprese**.

Sul punto giova ricordare che, con la [risoluzione 303/E/2008](#), l’Agenzia delle entrate aveva **escluso la possibilità di beneficiare dell’ecobonus** per le società esercenti **attività di costruzione e ristrutturazione edilizia** che eseguono **interventi di riqualificazione energetica su immobili merce**, costituenti “*l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali*”.

La successiva [risoluzione 340/E/2008](#) era poi intervenuta per precisare che “*per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale, da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa **competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali** da questi utilizzati nell’esercizio della **propria attività imprenditoriale**”.*

È stato conseguentemente **escluso il riconoscimento del beneficio in esame ad una società esercente attività di pura locazione**, in relazione ad interventi eseguiti su **immobili adibiti alla locazione abitativa**, poiché costituenti “*l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali*”.

La tesi sostenuta dall’Agenzia delle entrate nelle due citate **risoluzioni** ha generato un **ampio contenzioso**, che l’ha vista, in numerosi casi, **soccombente**: d’altra parte, **nessuna norma di legge espressamente esclude la possibilità di beneficiare del bonus energia nei richiamati casi**.

Ed infatti, la **Corte di Cassazione** ha precisato, con più pronunce, che “*Il beneficio fiscale, ..., di cui all’articolo 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le **spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi***” (cfr. Cassazione, nn. 19815/2019,

19816/2019, 29162/2019 e 29164/2019) ovvero “su **edifici riassegnati ai soci**” (cfr. Cassazione, n. 29163/2019).

D'altra parte, come evidenzia la Corte di Cassazione, la **distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio”** incide solo sul piano contabile e fiscale e **non è contemplata dall'[articolo 1, comma 344, L. 296/2006](#)**.

Alla luce dell'ormai consolidato **orientamento giurisprudenziale**, l'Agenzia delle entrate ha quindi ritenuto “**che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”**. Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli **interventi antisismici** eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. “sisma bonus”)”.